

## SCHEMA DI CONTRATTO

### FORNITURA DI VACCINI IN N.19 LOTTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA.

TRA

Azienda \_\_\_\_\_, (di seguito nominata, per brevità, anche Azienda), con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in persona del Direttore e legale rappresentante (o suo delegato) \_\_\_\_\_,

e

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e, P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

#### PREMESSO:

- che con Determina del ..... adottata dall'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS) ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 e s.m.i., è stata indetto un Appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) di CONSIP relativo alla fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie della regione Umbria suddivisa in n.19 lotti, per un valore biennale di complessivi € .....+ iva ed un valore massimo stimato, comprensivo dell'opzione di variazione in più ed in meno del 50% di € ..... + iva, con oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali pari ad € 0,00;
- che con Determina dell'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. (CRAS) del \_\_\_\_\_ si è provveduto ad aggiudicare la procedura suddetta;
- che in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. n.50/2016 e smi (Codice dei Contratti Pubblici, di seguito "Codice");
- Che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei lotti elencati nell'ALLEGATO A, in cui sono indicati, per ciascun lotto, il CIG "derivato", il dettaglio tecnico economico delle offerte ed il valore complessivo quadriennale;
- che nessun impedimento sussiste per la stipula del presente contratto poiché si è provveduto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e smi, come da comunicazione prot. \_\_\_\_ della Prefettura di \_\_\_\_\_ (*alternativa poiché il RUP della procedura di gara espletata da Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l ha provveduto a richiedere la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i, alla Prefettura competente con lettera prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e le amministrazioni possono procedere alla stipula dei contratti anche in assenza della documentazione antimafia decorsi 30 giorni dall'inoltro della richiesta, sotto condizione risolutiva in caso di diniego*).

#### CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

#### **Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

## **Articolo 2 – Oggetto dell'appalto**

L'Azienda affida al Fornitore, che accetta la fornitura dei prodotti di cui all'elenco ALLEGATO A, per i quantitativi stimati ivi indicati per ciascun lotto.

## **Articolo 3 - Quantitativi**

I quantitativi stimati per singolo lotto riportati nell'Allegato sono stati indicati in via del tutto presuntiva in quanto l'effettivo consumo dei farmaci esclusivi/innovativi è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.

I quantitativi medesimi non sono vincolanti e non impegnano la stazione appaltante e le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che avranno la facoltà di ordinare, secondo le necessità, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice le quantità stimata riportate nel presente paragrafo e nell'allegato potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), senza che per ciò il fornitore abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. Entro il limite massimo suddetto potranno essere ricompresi eventuali fabbisogni di Amministrazioni contraenti, lotti per i quali oggi non è evidenziato alcun fabbisogno.

Qualora per l'utilizzo del farmaco sia necessario l'uso di un dispositivo medico dedicato non facente parte del confezionamento autorizzato ma qualificato come indispensabile sul RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO (RCP), questo deve essere fornito a titolo gratuito.

## **Articolo 4 – Durata ed importo della fornitura**

La fornitura in oggetto avrà durata di 24 mesi decorrenti dal \_\_\_\_\_ ed un corrispondente valore di complessivi stimati € \_\_\_\_\_ + iva al 10%.

Con la stipula del contratto relativo alla fornitura dei prodotti in oggetto il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per la durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data del conseguimento di efficacia dell'aggiudicazione.

Durante il periodo di validità dei contratti derivanti dalla presente procedura, Umbria Salute e Servizi potrà dar corso a nuove procedure di gara, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa, successivamente alla scadenza di brevetto di farmaci aventi caratteristiche di unicità, a seguito dell'immissione in commercio di prodotti equivalenti, con conseguente recesso dai contratti in corso o modifica degli stessi.

Durante il periodo di validità dei contratti derivanti dalla presente procedura, Umbria Salute e Servizi potrà dar corso a rinegoziazione in caso di disponibilità sul mercato di un ulteriore prodotto corrispondente con nuovo prezzo ex factory più basso di quello di aggiudicazione. In tal caso, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, il fornitore dovrà adeguare le condizioni di fornitura ad una quotazione non superiore a quella del nuovo farmaco.

Relativamente ai farmaci biologici, alla scadenza del brevetto ed a seguito dell'immissione in commercio di farmaci biosimilari, le nuove procedure di gara verranno espletate nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all'art.15 comma 11-quater del D.L. 95/2012

introdotto nell'ordinamento giuridico dall'art.1 c.407 della L.232/2016 (Legge di Stabilità 2017).

#### **Articolo 5 - Esecuzione del contratto e Consegne**

Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto in materia dall'art.6 e, per quanto riguarda i casi di indisponibilità temporanea di prodotti, all'art.7 del capitolato tecnico.

#### **Articolo 6 – Pagamenti**

Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all'art.9 del capitolato tecnico.

#### **Articolo 7 - Controlli Qualitativi/Quantitativi**

Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all'art.12 del capitolato tecnico.

#### **Articolo 8 - Inadempimenti e penali**

Il Fornitore nell'esecuzione dei contratti è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

E' fatta salva la facoltà per le Aziende di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l'Azienda medesima di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all'Azienda contrente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l'Azienda Sanitaria di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento.

Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa

Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

#### **Articolo 9 – Corrispettivi**

Lo sconto offerto per prodotto in corrispondenza dei singoli lotti di gara, così come risultante dall'offerta economica, resta fisso ed invariabile per tutta la durata, salvo quanto di seguito riportato nel presente articolo in materia di adeguamento prezzi.

Per tutte le specialità medicinali, qualora le Aziende, per ragioni di ordine clinico, tecnico, o scientifico, per rispetto di piani terapeutici e per garantire la continuità terapeutica, abbiano necessità di acquistare un prodotto diverso da quello aggiudicato ma che sia presente nella graduatoria di gara, il farmaco indicato dal clinico competente, sarà acquistato e contrattualizzato presso la ditta che lo commercializza, alle condizioni ed ai prezzi risultanti dall'offerta di gara (se ritenuti congrui dalla stazione appaltante).

Tali prezzi saranno utilizzati anche, per scorrimento di graduatoria, in caso di inadempimento del fornitore aggiudicatario.

Per garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento con determinati farmaci, o per indicazioni non previste per il prodotto aggiudicato, o per eventuale intolleranza o altro, le Aziende si riservano la facoltà di attingere alla graduatoria alle condizioni ed ai prezzi risultanti dall'offerta di gara (se ritenuti congrui dalla stazione appaltante), anche nel caso in cui non risultino oggetto di aggiudicazione per il lotto di riferimento.

Eventuali diminuzioni del prezzo di riferimento, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto indicato in offerta e, nel caso di uscita dal meccanismo "pay-back", nel rispetto di quanto indicato nei relativi provvedimenti; le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione da parte dell'Azienda Sanitaria.

Eventuali variazioni in aumento del prezzo di riferimento, conseguenti a disposizioni normative, dovranno essere comunicate tempestivamente dal Fornitore alla PEC delle Aziende ed avranno effetto dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti; il nuovo prezzo sarà rideterminato in applicazione della percentuale di sconto indicata in offerta e, nel caso di adesione al meccanismo "pay-back", nel rispetto di quanto indicato nei relativi provvedimenti.

Si applicano alla presente fornitura le disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012 convertito con modificazioni con L 135/2012, nell'ipotesi in cui dovessero emergere in fase di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione del contratto, differenze significative dei prezzi unitari rispetto ai prezzi di riferimento sul sito di ANAC o ad altri prezzi di aggiudicazione ottenuti da altri soggetti aggregatori. In tale caso infatti l'Azienda Sanitaria potrà proporre al fornitore, nei termini indicati nel medesimo comma, una rinegoziazione del contratto che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi di fornitura ai prezzi di riferimento così come individuati dall'articolo medesimo.

Le singole Aziende Sanitarie si riservano la facoltà, qualora Consip spa attivasse una convenzione in merito agli articoli oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria; nel caso in cui questi ultimi risultassero essere superiori a quelli della convenzione di Consip spa, le Aziende potranno chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare ad essi i prezzi praticati e, in caso di diniego, potranno approvvigionarsi presso la ditta convenzionata con Consip spa senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

Qualora sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e l'immissione in commercio di medicinali generici o biosimilari, anche nelle more degli esiti dell'eventuale nuova

procedura acquisitiva, il Fornitore del farmaco non più coperto da brevetto dovrà adeguare, dal giorno successivo alla pubblicazione della lista di trasparenza da parte dell'AIFA, ovvero dal giorno successivo della commercializzazione del farmaco equivalente o biosimilare, il prezzo della propria offerta almeno al prezzo massimo di cessione al SSN del farmaco equivalente (50% del prezzo al pubblico, IVA esclusa, ovvero al prezzo ex-factory se pertinente), se economicamente più vantaggioso.

Nei casi di rinegoziazione del prezzo di cui al presente articolo, in caso di mancato accordo, le Aziende Sanitarie hanno diritto di recesso con le modalità indicate al successivo paragrafo del presente capitolato.

### **Articolo 10 – Recesso e risoluzione del Contratto**

E' facoltà della Stazione appaltante di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

In particolare, la Stazione appaltante potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei farmaci, con riferimento ai singoli lotti, qualora:

1. dalle competenti autorità vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga l'immissione in commercio di prodotti sovrapponibili a quelli aggiudicati.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga, nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, della facoltà di annullare la fornitura di uno o più lotti, procederà, anche in base ai prezzi massimi di riferimento pubblicati da ANAC ove presenti, all'esperimento di una nuova procedura acquisitiva.

Le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura:

- per motivi di pubblico interesse;
- a seguito dell'attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell'art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d'acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al precedente paragrafo 9;
- a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;
- in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto;

- in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi delle singole Aziende o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte delle Aziende contraenti delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Le Aziende potranno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .

Le Aziende, potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

La Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

#### **Articolo 11 – Cauzione**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto relativamente alla fornitura in oggetto o

previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita cauzione, con le modalità e condizioni stabilite dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria/polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_, del valore di € \_\_\_\_\_, pari al \_\_\_\_\_% del valore contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016.

#### **Articolo 12 - Foro competente**

Eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno di competenza del Foro di Perugia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Articolo 13 - Elezione di domicilio**

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente contratto, il fornitore e l'Azienda Sanitaria eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale.

#### **Articolo 14 – Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti dell'Azienda i seguenti documenti:

- la Determina del \_\_\_\_\_, adottata dall'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., con la quale è stata indetta la procedura per la fornitura in oggetto, ivi inclusi il capitolato d'oneri ed il capitolato tecnico;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dal fornitore in fase di gara ed acquisita agli atti della stazione appaltante.
- La Determina dell'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi del \_\_\_\_\_ con la quale è stata aggiudicata al fornitore la fornitura in oggetto.
- L'allegato A, in cui è riportato l'elenco dei lotti aggiudicati e, per ciascun lotto, il CIG "derivato", il dettaglio tecnico economico delle offerte ed il valore complessivo.

Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto il patto di integrità Allegato "B" di n. \_\_\_\_\_ pagine.

#### **Articolo 15 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale**

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto:

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria (o suo delegato \_\_\_\_\_), \* *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*

Per il Fornitore \_\_\_\_\_ \* *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di



approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli atti richiamati), Articolo 2 (Oggetto dell'appalto), Articolo 3 (Quantitativi), Articolo 4 (Durata ed importo della fornitura), Articolo 5 – (Esecuzione del contratto e Consegne) Articolo 6 (Pagamenti), Articolo 7 (Controlli Qualitativi/Quantitativi), Articolo 8 (Inadempimenti e penali), Articolo 9 (Corrispettivi), Articolo 10 (Recesso e risoluzione Contratto), Articolo 11 (Cauzione), Articolo 12 (Foro competente), Articolo 13 (Elezione di domicilio), Articolo 14 (Documenti che fanno parte del contratto), Articolo 15 (Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale).

Per il Fornitore \_\_\_\_\_ (\*firmato digitalmente)

*\* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i..*